

ALLEGATO 5

Prestiti e altre garanzie

A. ASSENZE PROLUNGATE PER MALATTIA

Con riferimento all'art. 44 CCNL l'Azienda si impegna a dare informazione al lavoratore assente per malattia o infortunio, a mezzo lettera raccomandata, circa il periodo di assenza cumulata ai fini dell'esaurimento del periodo di comporto per motivi di salute, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo; informerà altresì il lavoratore relativamente al raggiungimento dell'ulteriore periodo residuo, previsto dal medesimo articolo del CCNL.

B. ANTICIPAZIONI T.F.R.

1. I dipendenti in servizio ininterrotto da almeno 5 anni possono richiedere anticipazioni del TFR. Tale richiesta deve essere inoltrata, in forma scritta all'Ufficio Amministrazione del Personale, allegando la documentazione comprovante le motivazioni e alle seguenti condizioni:

a) Percentuale massima per dipendente: 80% del TFR maturato.

b) Motivazioni:

- Spese sanitarie estese ad interventi chirurgici per dipendenti, senza limiti di anzianità, e familiari (coniuge o convivente, figli e genitori). Tale estensione si applica anche per spese sostenute relative agli ausili sanitari destinati ai familiari portatori di handicap.
- Casa:
 - l'anticipazione sarà erogata al dipendente per l'acquisto di un alloggio da parte dello stesso ovvero da parte di un figlio
 - Acquisto immobile parzialmente posseduto e/o gravato da usufrutto a favore di terzi;
 - Estinzione o rinegoziazione del mutuo preesistente su prima casa di abitazione;
 - Ristrutturazione e migliorie prima casa
 - partecipazione a cooperative;
 - costruzione in proprio;
 - il riscatto ai sensi di legge dell'inquilino nei confronti di Enti od Istituti pubblici locatori.
- Aspettativa:
 - In caso di aspettativa non retribuita superiore al mese è possibile richiedere una anticipazione per importo non superiore alla retribuzione non percepita;

c) Vincoli:

2. Priorità di accoglimento delle domande

- a) il criterio è quello cronologico, riferito alla data di presentazione delle domande complete di tutti gli elementi necessari (ancorché non definitivi, come previsto al paragrafo "Documentazione"). Le domande che non rispondono a detti requisiti non saranno considerate valide ai fini dell'iscrizione a cronologico.
- b) le eventuali richieste di anticipazione non accolte per esaurimento del numero massimo degli aventi diritto, saranno riportate all'anno successivo, nello stesso ordine di presentazione, a condizione che permanga lo stato di necessità che ha motivato la domanda e saranno soddisfatte con precedenza su quelle dell'anno medesimo nei limiti del plafond numerico previsto annualmente.

PS

V N Me

E 10/12

- c) Annualmente potranno percepire l'Anticipazione del TFR il 12% degli aventi diritto o il 20% del numero totale dei lavoratori; qualora il plafond annuale risulti esaurito verranno comunque soddisfatte le anticipazioni giustificate dalla necessità di soddisfare spese per cure mediche, nonché quelle per l'acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i figli solo nel caso in cui la necessità sia determinata e comprovata da una sentenza di convalida di sfratto esecutivo, non per morosità del dipendente (o del figlio)
 - d) possibilità di reiterare la richiesta di anticipazione del TFR, nei limiti dell'80% complessivo maturato, non prima di tre anni dall'ultimo anticipo ottenuto per una delle ragioni sub B);
 - e) per le spese sanitarie di cui al punto 1) delle "Motivazioni", sarà data possibilità di reiterare la richiesta fino all'80% senza vincoli temporali;
 - f) le anticipazioni relative al paragrafo 4.13, lett. C- Permessi non retribuiti - comma 3, del CIA AXA Italia non sono computate nelle percentuali di cui al n. 1).
3. In caso di richiesta di anticipazione da parte di lavoratori precedentemente assunti con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, l'anzianità aziendale di riferimento è considerata comprensiva del periodo a termine.

C. CONVENZIONE BANCARIA

1. L'Azienda s'impegna a stipulare una convenzione con primario Istituto di credito a favore dei propri dipendenti scegliendo sul mercato prodotti di interesse alle migliori condizioni ottenibili.
2. Sono fatte salve convenzioni già in essere alla data del presente accordo per specifiche categorie di dipendenti.

D. MUTUI E SURROGHE

1. Sono rimborsate da parte dell'Azienda:
 - le spese di istruttoria e perizia sino ad un importo massimo di € 600,00;
 - le spese di accensione dell'ipoteca;
2. Le richieste di rimborso devono essere corredate dalla copia autentica del relativo rogito notarile, dalla fattura relativa alle spese di perizia, nonché dalla fattura notarile relativa all' accensione dell'ipoteca (con evidenza delle spese di accensione ipoteca).
3. In caso di problemi di applicazione delle previsioni sub 1. e 2., le Parti si impegnano ad incontrarsi per trovare le soluzioni opportune.

E. PRESTITI PERSONALI

Al personale a tempo indeterminato, con almeno un anno di anzianità di servizio, sono concessi prestiti personali senza causale, alle seguenti condizioni:

1. Importo
 - fino a € 10.000 con anzianità di servizio inferiore a 5 anni;
 - fino a € 20.000 con anzianità di servizio da 5 a 10 anni;
 - fino a € 30.000 con anzianità di servizio superiore ai 10 anni;

In caso di richieste da parte di lavoratori precedentemente assunti con contratto a tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato, l'anzianità aziendale di riferimento è considerata comprensiva del periodo a termine.

B

V W K

S D 14

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

2. Durata

La durata del Prestito è da intendersi pari a minimo 1 anno e fino ad un massimo di 10 anni. Su richiesta del dipendente è possibile estinguere il prestito anticipatamente.

3. Tasso

il tasso di interesse applicato è pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento dell'erogazione

4. Rateizzazione

Il prestito verrà restituito dal dipendente in rate mensili consecutive, comprensive di capitale ed interessi, con trattenuta sulla retribuzione.

Il piano di rientro si articolerà in 12 rate ad anno.

Per l'accoglimento della richiesta di prestito personale, l'importo della rata mensile, aumentato degli oneri relativi ad altre passività contratte tramite la Società di appartenenza o di cui comunque la stessa sia portata a conoscenza, non dovrà essere superiore ad un terzo della retribuzione lorda mensile.

5. Priorità delle domande

Verranno prese in considerazione le richieste di prestito seguendo l'ordine di presentazione da parte dei dipendenti, fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

6. Rinegoziazione e Rinnovo

Il prestito non può essere rinegoziato, fatte salve le previsioni di cui al punto 10 che segue..

Un nuovo prestito potrà essere richiesto all'estinzione del prestito precedente.

L'Impresa non concederà nuovi prestiti, ove alla data della richiesta da parte del lavoratore, l'esposizione complessiva degli importi erogati ai dipendenti del Gruppo AXA, al netto delle somme restituite a titolo di capitale, sia pari o superiore a complessivi € 5.000.000.

Nel massimale sopra indicato non devono considerarsi inclusi anche i prestiti già in corso alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Nel rispetto del massimale sopra indicato, sarà data in ogni caso priorità alle richieste da parte di quei dipendenti che non abbiano mai beneficiato del prestito personale di cui al presente paragrafo.

Eventuali deroghe di cui al presente punto potranno essere riconosciute dall'azienda in caso di comprovate gravi necessità del richiedente, per motivi di salute del dipendente o dei suoi familiari.

7. Garanzie

In caso di cessazione del rapporto di lavoro tra azienda e il dipendente beneficiario del prestito, la Società avrà il diritto di procedere al recupero degli importi ancora dovuti mediante trattenuta e/o compensazione, anche ai sensi dell'art. 1252 c.c. per quanto possa occorrere, sulle somme dovute al Lavoratore a qualsiasi titolo, ovvero per TFR e altre spettanze di fine rapporto, nonché con gli importi accantonati a nome del Dipendente presso il Fondo Pensione Integrativo cui il Dipendente risulta iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

8. Tasso

il tasso di interesse applicato è pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento dell'erogazione.

9. Erogazione

L'Azienda si impegna all'erogazione del finanziamento entro 45 giorni dalla richiesta, al primo cedolino possibile.

10. Norma transitoria

Ai prestiti personali già in corso si applicano le condizioni previste dalle diverse discipline in essere nel Gruppo AXA previgenti l'entrata in vigore del presente Allegato. Il personale che beneficia di tali tipologie di prestiti, può chiedere un nuovo prestito alle condizioni del presente allegato, al fine di estinguere il precedente finanziamento. Per le rate successive valgono le condizioni del presente allegato.

PS ✓

5

11. Verifica congiunta

Le parti concordano di incontrarsi entro il mese di giugno del 2019 per la verifica congiunta sull'utilizzo del plafond di cui al punto 6. che precede e sulle regole per garantire una equa distribuzione delle risorse, al fine di valutare l'andamento complessivo del sistema di erogazione dei prestiti acausali.

FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOVETTURA AREA PROFESSIONALE A

1. I dipendenti inquadrati nell'area professionale A del CCNL possono ottenere un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura a loro intestata, alle seguenti condizioni:
 - a) finanziamento da un limite minimo di € 1.500,00, fino a € 18.000,00, al tasso ufficiale di sconto;
 - b) rimborso in un massimo di n. 60 rate mensili - con periodo minimo di 1 anno.
 - c) riconoscimento del debito con impegno ad estinguere immediatamente ed in un'unica soluzione il residuo capitale dovuto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, anche per compensazione con le indennità di fine rapporto;
 - d) obbligo di assicurare la vettura con le garanzie incendio e furto per il valore totale del veicolo, fino alla completa estinzione del debito;

2. Garanzie
In caso di cessazione del rapporto di lavoro tra azienda e il dipendente beneficiario del prestito, la Società avrà il diritto di procedere al recupero degli importi ancora dovuti mediante trattenuta e/o compensazione, anche ai sensi dell'art. 1252 c.c. per quanto possa occorrere, sulle somme dovute al Lavoratore a qualsiasi titolo, ovvero per TFR e altre spettanze di fine rapporto, nonché con gli importi accantonati a nome del Dipendente presso il Fondo Pensione Integrativo cui il Dipendente risulta iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il finanziamento può essere concesso esclusivamente ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato che abbiano superato favorevolmente il periodo di prova.

4. Il finanziamento in oggetto non rientra nel plafond di cui al punto 6 che precede ed è cumulabile con il prestito personale acausale (importo residuo da restituire), nel limite complessivo di 30.000 euro.

H. CESSIONI DI BENI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

1. Per tutte le autovetture, i motoveicoli, i ciclomotori ed i natanti oggetto di furto totale e successivamente rinvenuti, l'Azienda comunica, di volta in volta, se intenda porre in vendita, a favore dei dipendenti, il veicolo ritrovato in quanto il medesimo non rientra nel proprio interesse.

2. Le regole di assegnazione delle vetture di cui sopra sono disciplinate da apposita Policy aziendale - "Cessione ai dipendenti del Gruppo Axa di veicoli recuperati da furto", del 7 novembre 2016 e successive eventuali modifiche.

ALTRI ISTITUTI

A. INQUADRAMENTO

1. I tempi previsti all' Art. 121 CCNL per la maturazione, da parte del personale inquadrato nelle Aree Professionali C, D ed E, del trattamento economico dell'area professionale superiore si riducono da 19 a 15 anni.

PS ✓ N/A

S D

2. Gli addetti amministrativi presso i centri di liquidazione sono inquadrati al 4° livello se svolgono, successivamente alla decorrenza del CIA, una attività qualitativamente prevalente di liquidazione di danni materiali per un periodo continuativo di tre mesi.
3. Annualmente, nell'incontro previsto all'art. 10 CCNL, l'Azienda informa le R.S.A. sulla politica adottata per la gestione degli inquadramenti.
4. Relativamente ai lavoratori inquadrati al 4° Livello viene istituita una "Commissione Inquadramento" paritetica, la quale provvede ad attivare, ai fini della progressione di carriera, tutti quegli strumenti (es. la formazione) volti a superare la permanenza in tale livello per periodi superiori ai 17 anni; ovvero a riconoscere soluzioni equivalenti. Tale Commissione si riunisce 2 volte all'anno, la prima volta entro il mese di aprile e la seconda entro ottobre.
5. Nell'ambito dell'attività della Commissione rientra anche l'analisi e la formulazione di proposte atte a favorire la progressione professionale nelle varie posizioni organizzative senza preclusioni derivanti da particolari condizioni organizzative (regimi d'orario, sedi, ecc.).

Disposizioni finali

Le Parti concordano che il presente allegato sostituisce quanto previsto al capitolo 5 del CIA AXA Italia per i medesimi istituti ivi richiamati.

Il presente allegato ha decorrenza a partire dal 01/01/2018 e fino alla medesima data di scadenza del CIA AXA Italia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le RSA delle Società
del Gruppo AXA Italia

AXA Assicurazioni S.p.A.
(capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA)

RSA FIRST - CISL
 RSA FISAC - CGIL
 RSA FNA
 RSA SNFIA
 RSA UILCA - UIL

psanti
Alto
Murari
SA
SA
SA
SA
SA